



COPIA

# COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

## PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **43**

Adunanza del **20.12.2011**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### **OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI.**

L'anno duemilaundici addì venti del mese di dicembre alle ore 21,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 OGLIARI GIANCARLO	Presente
2 OGLIARI OSVALDO	Presente
3 MAZZINI GIANMARIO	Presente
4 VENTURA PIETRO	Presente
5 BOFFELLI MANUELA	Presente
6 MARCHESANI DAMIANO	Presente
7 CALATRO' DIANA	Presente
8 ALLOGGIO VINCENZO	Presente
9 PANDINI ELENA	Presente
10 BARBATI ANGELO	Presente
11 BARBATI FILIPPO	Presente
12 BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
13 BONETTI PIETRO	Presente

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Prof. Giancarlo Ogliari in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Massimiliano Alesio

## **CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO:

- CHE la recente normativa, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, ha introdotto un'innovativa disciplina in materia e, precisamente:
  - L'articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in base al quale i Comuni, con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, di cui all'articolo 21, comma 3° della legge n. 42/2009<sup>1</sup> (di queste due entro il 31.12.2011 e le altre quattro entro il 2012).
  - L'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, in base al quale i Comuni fino a 1.000 abitanti sono obbligati a gestire tramite Unione tutte le funzioni a decorrere dal giorno di proclamazione degli eletti nel Comune di un determinato ambito territoriale. Tuttavia, tale obbligo viene meno nei riguardi dei Comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare tutte le funzioni amministrative e i servizi pubblici mediante convenzione.
- CHE l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative comunali è finalizzato ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni interessati.
- CHE l'obiettivo, che i Comuni interessati si propongono, è quello della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire le finalità indicate dalla legge<sup>2</sup>, cioè: "*il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni*", oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.
- CHE ulteriore obiettivo, che si intende perseguire, è quello della valorizzazione del senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge.

DATO ATTO che i Comuni di Trescore Cremasco (ab. 2946), Casaletto Vaprio (ab. 1784) e Campagnola Cremasca (ab. 694), hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni del settore **Viabilità e trasporti** e le funzioni del **Settore Sociale** (popolazione complessiva dei quattro Comuni: 5.424).

RILEVATO che i medesimi Comuni non escludono ed, anzi, espressamente auspicano, di ampliare l'oggetto della gestione in forma associata anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.

PRESA VISIONE della bozza di convenzione-quadro, costituita da n. 14 articoli.

---

<sup>1</sup> Le funzioni sono le seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

<sup>2</sup> Comma 25°, articolo 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

PRECISATO quanto segue: la presente deliberazione e la connessa convenzione trovano fondamento nel potere, che il comma 31° dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) conferisce alle Regioni di individuare un limite demografico minimo inferiore a n. 10.000 abitanti complessivi (limite previsto dalla normativa statale). Da fondate notizie ufficiose acquisite, sembra che la Regione Lombardia sia in procinto di emanare una specifica legge, con la quale ridurre il predetto limite a n. 5.000 abitanti complessivi. Quindi, nel caso in cui tale Legge Regionale venisse effettivamente approvata ed emanata, la deliberazione e la convenzione troveranno piena efficacia formale. Viceversa, fino a quando non sopravvenga l'auspicata Legge Regionale, l'efficacia dei citati atti (deliberazione e convenzione) rimane sospesa.

UDITI i seguenti interventi:

SINDACO: *“Il presente punto all’ordine del giorno è indubbiamente importante e delicato, anche per gli effetti che produrrà o dovrebbe produrre sulle compagini organizzative degli enti locali. In buona sostanza, la recente normativa ci impone di mettere in gestione associata almeno due funzioni amministrative entro la fine del 2011. A tal fine, il Comune di Trescore Cremasco si è reso promotore di audizione con numerosi Comuni, per individuare la migliore compagine organizzativa. Il raggiungimento di tale fine non è stato certo facile, non solo per gli ovvi atteggiamenti di naturale diffidenza di ogni Amministrazione, ma anche per le difficoltà interpretative ed applicative insite nella Legge. Al termine delle disposte riunioni, i Comuni di Casaletto Vaprio e di Campagnola Cremasca si sono dimostrati pienamente favorevoli ad iniziare un discorso di gestione associata. Viceversa, gli altri Comuni presenti non hanno palesato adesione. Successivamente, il Comune di Capralba ha richiesto esplicitamente di entrare a far parte della convenzione di gestione associata. Poi, inaspettatamente, ha rinunciato. A seguito di tali vicende, si è deciso di continuare in tre Comuni e, quindi, di dar vita alla convenzione di gestione associata fra i soli Comuni di Trescore Cremasco, Casaletto Vaprio, Campagnola Cremasca.”*

BARBATI ANGELO: *“Ovviamente, sono ben note a tutti le grandi difficoltà, correlate alle risorse scarse degli enti locali. Vi sono chiaramente esuberi di dipendenti. Di ciò se ne dovrà prendere atto ed adottare gli opportuni provvedimenti.”*

SINDACO: *“La questione dei dipendenti è un tema scottante. Il fine della gestione associata, oltre quello della riduzione dei costi, è quello della riorganizzazione complessiva. Non penso che i dipendenti si possano licenziare da un giorno all’altro. Occorrerà valutare con attenzione le modalità applicative della gestione associata.”*

BARBATI ANGELO: *“Non riesco a comprendere appieno una Legge del genere. Se occorre riorganizzare, occorre eliminare gli esuberi e far sì che un sol dipendente faccia più cose, cioè le cose che fanno più dipendenti”.*

SINDACO: *“Per comprendere questa Legge bisogna chiedere spiegazioni a Calderoli e Brunetta! E’ triste constatare che coloro che fanno tali leggi non conoscono la realtà dei piccoli Comuni.”*

ALLOGGIO: *“Condivido le preoccupazioni di Barbatì. Il problema sono le risorse.”*

MAZZINI GIANMARIO: *“E’ prematuro prevedere gli sviluppi futuri”.*

RITENUTO di approvare la bozza di convenzione-quadro e di istituire la gestione in forma associata delle predette funzioni.

VISTO il D.Lgs n. 267/2000.

VISTO l'articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

VISTO l'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

EFFETTUATA la Votazione:

CON VOTI favorevoli n. 13, astenuti nessuno, contrari nessuno, su n. 13 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Di approvare la bozza di convenzione-quadro, per la gestione in forma associata delle funzioni del settore **Viabilità e trasporti** e delle funzioni del **Settore Sociale**.
- 2) Di istituire la gestione in forma associata delle predette funzioni, fra i Comuni di Trescore Cremasco, Casaletto Vaprio e Campagnola Cremasca.
- 3) Di dare atto che l'oggetto della gestione in forma associata potrà essere ampliato anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.
- 4) Di dare atto, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 5 della convenzione, la gestione associata delle funzioni e dei correlati servizi è disciplinata dalla o dalle convenzioni attuative tra Comuni, che devono stabilire e precisare:
  - a) l'indicazione precisa del contenuto della funzione oggetto di gestione associata;
  - b) le concrete modalità organizzative di esercizio delle funzioni e dei servizi connessi, sulla base del criterio generale dello scambio continuato di "risorse gestionali" fra i Comuni;
  - c) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;
  - d) le ulteriori forme di consultazione tra gli enti.
- 5) Di prendere atto della precisazione contenuta in premessa.
- 6) Di conferire mandato al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000, di procedere alla stipula della convenzione.

Stante l'urgenza di procedere, con separata votazione,

CON VOTI favorevoli n. 13, astenuti nessuno, contrari nessuno, su n. 13 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Sindaco**  
F.to Prof. Giancarlo Ogliari

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dr. Massimiliano Alesio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 23.12.2011** **al 06.01.2012**

F.to **Il Messo Comunale**

**Addì, 23.12.2011**

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dr. Massimiliano Alesio

---

**PARERI DI COMPETENZA**  
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dr. Massimiliano Alesio

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 23.12.2011

Il Segretario Comunale  
Dr. Massimiliano Alesio

# CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI

Il giorno ....., del mese di dicembre, anno 2011, nel Palazzo Municipale di Trescore Cremasco (CR), sono presenti i signori Sindaci:

- 1) **Ogliari Giancarlo**, nato a Trescore Cremasco, il 08.08.1952, e domiciliato per la carica, presso il Comune di Trescore Cremasco (via Carioni n. 13), agente in qualità di Sindaco del **COMUNE DI TRESORE CREMASCO** (partita IVA: 00265370197).
- 2) **Bergami Marcello**, nato a Crema, il 16.01.1953, e domiciliato per la carica, presso il Comune di Casaletto Vaprio (Piazza Maggiore n. 7), agente in qualità di Sindaco del **COMUNE DI CASALETTO VAPRIO** (partita IVA: 00332120195).
- 3) **Guerini Rocco Agostino**, nato a Cremona, il 05.02.1948, e domiciliato per la carica, presso il Comune di Campagnola Cremasca (via Ponte Rino n. 9), agente in qualità di Sindaco del **COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA** (partita IVA: 00308170190).

## PREMESSO:

- CHE la recente normativa, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, ha introdotto un'innovativa disciplina in materia e, precisamente:
  - L'articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in base al quale i Comuni, con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, di cui all'articolo 21, comma 3° della legge n. 42/2009<sup>3</sup> (di queste due entro il 31.12.2011 e le altre quattro entro il 2012).
  - L'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, in base al quale i Comuni fino a 1.000 abitanti sono obbligati a gestire tramite Unione tutte le funzioni a decorrere dal giorno di proclamazione degli eletti nel Comune di un determinato ambito territoriale. Tuttavia, tale obbligo viene meno nei riguardi dei Comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare tutte le funzioni amministrative e i servizi pubblici mediante convenzione.
- CHE l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative comunali è finalizzato ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni interessati.
- CHE l'obiettivo, che i Comuni interessati si propongono, è quello della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire le finalità indicate dalla legge<sup>4</sup>, cioè: *“il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni”*, oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.

---

<sup>3</sup> Le funzioni sono le seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

<sup>4</sup> Comma 25°, articolo 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

- CHE ulteriore obiettivo, che si intende perseguire, è quello della valorizzare del senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge.
- CHE i Comuni di Trescore Cremasco, Casaletto Vaprio e Campagnola Cremasca, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni di **Viabilità e dei trasporti** e le funzioni del **Settore Sociale**.
- CHE i medesimi Comuni non escludono ed, anzi, espressamente auspicano, di ampliare l'oggetto della gestione in forma associata anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.
- CHE, con le seguenti deliberazioni consiliari, è stata approvata la presente convenzione-quadro:
  - Comune di Trescore Cremasco deliberazione consiliare n. del ....;
  - Comune di Casaletto Vaprio: deliberazione consiliare n. del ....;
  - Comune di Campagnola Cremasca: deliberazione consiliare n. del .....

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Art. 1**

#### **Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione-quadro, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000, oltre che della già richiamata normativa (articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011), ha ad oggetto l'impegno generale dei Comuni sottoscrittori a gestire in forma associata le funzioni di **Viabilità e dei trasporti** e le funzioni del **Settore Sociale**.

Con la stipula di tale convenzione, viene istituita la gestione in forma associata delle predette funzioni.

### **Art. 2**

#### **Finalità della convenzione**

La convenzione-quadro, attraverso la gestione in forma associata delle funzioni sopra indicate, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) Il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, quali obiettivi prefissati dal legislatore<sup>5</sup>;
- b) Efficacia, efficienza e razionalità dell'azione amministrativa;
- c) Razionalizzazione della spesa pubblica;
- d) Valorizzazione del senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge;
- e) Qualificare ed innovare i servizi offerti, attraverso nuove ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- f) Assicurare l'economicità delle funzioni in gestione associata e dei relativi servizi, attraverso una gestione integrata degli stessi;
- g) Assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, concernenti le funzioni ed i servizi svolti in forma associata.

---

<sup>5</sup> Vedi nota n. 2.

### **Art. 3**

#### **Principi della gestione in forma associata**

L'organizzazione e la gestione in forma associata deve essere improntata, nel rispetto delle predette finalità, ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio;
- rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software;
- uniformità delle procedure amministrative nelle materie di competenza funzioni associate;
- omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;

### **Art. 4**

#### **Armonizzazione dei regolamenti comunali**

Nello svolgimento delle funzioni e dei correlati servizi gestiti in forma associata, rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari.

I competenti organi comunali provvedono, progressivamente, all'adeguamento dei singoli regolamenti, sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci.

L'adeguamento viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità.

### **Art. 5**

#### **Modalità di esercizio delle funzioni: le Convenzioni attuative**

La gestione associata delle funzioni e dei correlati servizi è disciplinata dalla o dalle convenzioni attuative tra i Comuni, che devono stabilire e precisare:

- e) l'indicazione precisa del contenuto della funzione oggetto di gestione associata;
- f) le concrete modalità organizzative di esercizio delle funzioni e dei servizi connessi, sulla base del criterio generale dello scambio continuato di "risorse gestionali" fra i Comuni;
- g) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;
- h) le ulteriori forme di consultazione tra gli enti.

Le convenzioni attuative sono, in ogni caso, integrate dalle norme contenute nella presente Convenzione quadro e non possono contenere disposizioni in contrasto con essa.

Le convenzioni attuative saranno approvate dai Consigli Comunali dei Comuni interessati.

### **Art. 6**

#### **Comune Capo-Convenzione e Referente**

I Sindaci dei Comuni interessati individuano nel Comune di Trescore Cremasco, il Comune Capo-convenzione e Referente, in relazione alle funzioni poste in gestione associata.

Il Comune referente tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con la Provincia di Cremona e la Regione Lombardia.

## **Art. 7**

### **Durata, adesioni, scioglimento e recesso**

La presente convenzione-quadro ha una durata di 5 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. E' ammessa la proroga espressa, mediante l'adozione di deliberazioni consiliari entro la scadenza.

Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione. In tal caso, i Comuni "fondatori" debbono autorizzare l'ampliamento soggettivo della convenzione con specifica deliberazione consiliare, che dovrà dar conto anche di eventuali modifiche alla convenzione medesima, compresa la possibilità di approvazione di una nuova convenzione.

Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a tre mesi e può essere esercitato solo se non determina il venir meno della minima dimensione ottimale, prevista dalla legge. Il recesso dalla presente convenzione comporta anche l'automatica decadenza delle convenzioni attuative di riferimento.

Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno i 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con provvedimento assunto a maggioranza assoluta di ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.

Lo scioglimento della presente convenzione comporta automaticamente la decadenza dalla o dalle convenzioni attuative.

## **Art. 8**

### **Organismi di coordinamento**

Sono organismi di coordinamento:

- la Conferenza dei Sindaci;
- il Presidente.

## **Art. 9**

### **Conferenza dei Sindaci**

La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore.

La Conferenza dei Sindaci viene convocata presso la sede del Comune Capo-convenzione ed è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri.

La Conferenza assume provvedimenti a maggioranza assoluta dei presenti.

La Conferenza si esprime mediante deliberazioni, costituenti primariamente atti di indirizzo politico, e provvede a:

- nominare il Presidente;
- esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
- incentivare ed accelerare il processo di gestione associata di funzioni e servizi;
- valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione-quadro, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio ed alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
- proporre ulteriori funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quelli individuati al precedente articolo 1;
- esaminare le proposte di articolazione delle funzioni in forma associata presentate dai singoli enti ed approvare le relative proposte di convenzione da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;
- verificare l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;
- approvare gli eventuali prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata.

La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.

Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente. La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. La prima riunione è convocata dal Sindaco del Comune di Trescore Cremasco.

Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un incaricato del Comune referente e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'Amministrazione Provinciale, enti e aziende pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

### **Art. 10** **Presidente**

Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno con voto favorevole pari ai 2/3, arrotondato all'unità superiore, dei componenti.

In tutti i casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Sindaco più giovane d'età.

Il mandato del Presidente è di cinque anni, trascorsi i quali, viene eletto un nuovo Presidente.

Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità e quorum di maggioranza di cui al comma precedente. Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco, il Sindaco più giovane d'età convoca la Conferenza dei Sindaci entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.

La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.

### **Art. 11** **Coordinamento operativo – Organismo Tecnico**

Il Segretario comunale del Comune Capo-convenzione e referente assicura il raccordo ed il coordinamento tra i Comuni, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti.

La responsabilità gestionale è attribuita ai singoli Responsabili dei servizi associati dei singoli Comuni, come previsto dalla o dalle convenzioni attuative.

Il Segretario Comunale del Comune Capo-convenzione e referente ed i singoli Responsabili dei servizi dei vari Comuni, interessati dalle funzioni associate, costituiscono l'organismo tecnico della convenzione, con funzioni consultive e propositive.

L'organismo tecnico, presieduto dal Segretario comunale del Comune referente ovvero da altro soggetto individuato dalla Conferenza dei Sindaci, in particolare:

- adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali coinvolte nella gestione associata delle funzioni;
- svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comunali;
- attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei sindaci;
- elabora proposte di fattibilità per la gestione associata,
- verifica l'andamento delle gestioni associate ed informa la Conferenza dei Sindaci, tramite il Presidente .

## **Art. 12**

### **Organizzazione degli uffici e del personale**

Il modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata è regolato dalla o dalle convenzioni attuative e sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, all'integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.

## **Art. 13**

### **Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione quadro**

Le proposte di modificazioni della presente convenzione-quadro sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro i successivi sessanta giorni.

Con periodicità almeno biennale, la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Associazione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro normativo di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Convenzione quadro, si rinvia alla normativa vigente.

## **Art. 14**

### **Disposizioni fiscali**

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... (Comune di Trescore Cremasco)

..... (Comune di Casaleto Vaprio)

..... (Comune di Campagnola Cremasca)